

## **Responsabilità da cose in custodia e causalità**

*La cosa è causa dell'evento se la serie causale è stata da essa innescata in quanto pericolosa, da un suo particolare modo di essere o di atteggiarsi; la cosa non è causa dell'evento quando la serie causale sia stata invece innescata da un comportamento del danneggiato stesso, che solo occasionalmente ha implicato il contatto con la res.*

### **Tribunale di Tivoli, sentenza del 27.09.2019**

*...omissis...*

Con atto di citazione regolarmente notificato, in data 21.10.2015, il Sig. Gsssss ha convenuto in giudizio il Comune di ssss Montecelio al fine di ottenere il risarcimento dei danni che affermava di aver sofferto in conseguenza di una caduta che sarebbe avvenuta nel tardo pomeriggio del 26.01.2015, allorché sarebbe inciampato su di un gradino adiacente l'edificio nel cortile dell'Istituto ggg

A sostegno della propria pretesa, l'attore ha allegato che "nel tardo pomeriggio" del 26 gennaio 2015 si trovava a transitare nel cortile dell'Istituto per prelevare il nipote, che aveva trascorso il pomeriggio nel campo sportivo della scuola, quando, a causa della mancanza di illuminazione nel parcheggio antistante l'istituto a causa del mancato funzionamento di un lampione, inciampava in un gradino adiacente l'istituto riportando la frattura del femore.

Si è costituito in giudizio il Comune di Guidonia Montecelio, chiedendo dichiararsi la nullità della citazione, il rigetto della domanda attorea e, in subordine, chiedendo di essere manlevata dal proprio assicuratore hhhh chiedendo contestualmente ed ottenendo la chiamata in causa di questo.

Si è costituita sssss chiedendo il rigetto della domanda attorea.

La causa è stata istruita documentalmente, previo rigetto di tutte le istanze probatorie formulate dall'attore 24.2.2017 in quanto generiche, "con particolare riferimento alle circostanze di luogo e tempo in cui il sinistro si sarebbe verificato".

La domanda deve essere rigettata per difetto di allegazione, ancor prima che di prova, sui fatti posti alla base della domanda e sugli elementi costitutivi della

fattispecie, stante l'assoluta genericità delle doglianze contenute nell'atto di citazione. L'attore ha demandato l'accertamento della responsabilità dell'ente convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c. senza, tuttavia, fornire gli elementi minimi necessari per individuare il contenuto esatto delle censure.

Il sinistro lamentato dall'attore, secondo le allegazioni di tale parte, sarebbe stato causato da un gradino adiacente l'istituto, reso non visibile dall'assenza di illuminazione, urtando il quale l'attore stesso sarebbe inciampato. L'attore ha quindi allegato l'esistenza di un gradino ed il mancato funzionamento di un lampione, senza altre specificazione; è inoltre del tutto generica l'allegazione dell'orario del sinistro, rilevante nel caso di specie al fine di desumere le effettive condizioni di visibilità dei luoghi, e quindi la concreta pericolosità degli stessi.

Il carattere generico delle allegazioni si riflette su quello delle istanze istruttorie. Nella propria memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c., su tale circostanza, l'attore ha chiesto ammettersi prova per testi volta a dimostrare che "l'incidente occorso all'attore è avvenuto in data 26.01.2015, in un lasso di tempo compreso tra le 16,30 e le 19,00": trattasi di capitolo assolutamente generico, in quanto un simile lasso di tempo è così ampio da ricomprendere un momento ampiamente precedente ed uno ampiamente successivo al tramonto del sole. Anche la circostanza relativa al mancato funzionamento di un lampione - la cui esatta ubicazione non è allegata - non è stata fatta oggetto di specifico capitolo di prova, posto che l'attore ha genericamente chiesto ammettersi prova testimoniale sul fatto che "i lampioni ed i punti luce presenti erano spenti o mal funzionanti". Ancora, l'attore ha chiesto ammettersi la prova sulla generica circostanza che il gradino in questione fosse "leggermente più spesso di un gradino normale", pur non avendo mai allegato le dimensioni e caratteristiche del gradino stesso.

La genericità dell'allegazione delle circostanze di luogo e di fatto del sinistro si traduce nella mancata allegazione degli elementi costitutivi delle azioni proposte.

L'art. 2051 c.c. configura in capo al custode una responsabilità di tipo oggettivo, sicché compete al danneggiato la sola - ma rigorosa - prova del nesso di causalità tra la res e il danno, potendo il custode stesso esimersi esclusivamente dimostrando la sussistenza di un fattore eziologico imprevedibile, tale da integrare il caso fortuito e quindi idoneo a recidere il suddetto nesso. In tale scenario la colpa del danneggiante, da intendersi come scostamento da norme imperative o anche solo da regole di ragionevolezza e di buona condotta, non ha rilievo se non come elemento idoneo a qualificare la res come pericolosa, in base alla concreta configurazione che la stessa conseguentemente assume (cfr. Cass. civ. Sez. III Ord., 01/02/2018, n. 2481).

**Perché esista il nesso di causalità tra cosa e danno, ai sensi della norma richiamata, è necessario che la prima abbia provocato il secondo in base alle sue caratteristiche intrinseche, e non in base ad una interazione del tutto accidentale con la condotta del danneggiato stesso (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 17/01/2018, n. 1064). In altri termini, la cosa è causa dell'evento se la serie causale è stata da essa innescata in quanto pericolosa, da un suo particolare modo di essere o di atteggiarsi; la cosa non è causa dell'evento quando la serie causale**

**sia stata invece innescata da un comportamento del danneggiato stesso, che solo occasionalmente ha implicato il contatto con la res. La Cassazione ha ben espresso tale concetto richiedendo che, ai fini del nesso ex art. 2051, la cosa deve essere stata causa e non mera occasione del danno (Cass. civ. Sez. III, 06/08/1997, n. 7276; cfr anche Cass. 05/12/2013, n. 28616).**

Il primo elemento la cui prova incombe sul danneggiato che agisca ex art. 2051 c.c. è, quindi, costituito dalla pericolosità della cosa stessa, caratteristica rimasta non provata in base a quanto detto, e neppure compiutamente allegata, con conseguente rigetto della domanda ex art. 2051 c.c.

Le medesime considerazioni circa la genericità dell'allegazione delle circostanze di tempo e di luogo impone, a fortiori, il rigetto della domanda avanzata ai sensi dell'art. 2043 c.c., il quale postula la prova del comportamento illecito e colposo del danneggiante, oltre che del nesso di causalità e del danno. Il comportamento colposo consisterebbe, secondo la ricostruzione attorea, nel mancato funzionamento del lampione e nella mancata segnalazione del gradino, circostanze tuttavia solo genericamente allegate e comunque non provate.

Difetta inoltre in radice qualsiasi quantificazione del danno sia patrimoniale che non patrimoniale, in disparte l'individuazione della somma di Euro 531,00 a titolo di spese mediche sostenute.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55 del 2014, individuando il valore della causa come indeterminato e riducendo del 50% le spese relative alla fase decisoria.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- rigetta integralmente la domanda attorea,
- per l'effetto, condanna G.G. a rifondere a ciascuna delle controparti la somma di Euro 3.280,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Tivoli, il 26 settembre 2019.

Depositata in Cancelleria il 27 settembre 2019.